



Tribunale Federale



IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi il giorno 16 febbraio 2019 alle ore 10.35, presso la Sede federale in Roma, viale Tiziano n. 70, con i seguenti componenti

- Avv. Mauro Di Natale – Presidente
- Avv. Scilla Malagoli - componente
- Avv. Carlo Rombolà - componente

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 43.6 del Regolamento di Giustizia la seguente

DECISIONE

nel procedimento disciplinare RAD n. 6/2018 a carico del Sig. Andrea Domogrossi della ASD "Luciano Fagnani" – Cronometristi Ancona

FATTO E DIRITTO

Il Procuratore Federale Aggiunto con atto del 14/01/2019: vista: - la comunicazione di assegnazione del procedimento RAD 6/18 a carico del Sig. DOMOGROSSI, della ASD "Luciano Fagnani" – Cronometristi Ancona, prot. 7482, del 21/11/2018, inviata al Procuratore Federale a mezzo della segreteria degli Organi di Giustizia; - vista la segnalazione datata 16/10/2018, inviata al Sig. Franco Mariangeli, tesserato della ASD "Luciano Fagnani", Cronometristi Ancona con la quale veniva informato il Procuratore Federale F.I.Cr. del comportamento presumibilmente tenuto dal Presidente della suddetta Associazione, Signor Andrea Domogrossi, nato ad Ancona, il 5/03/1958, nel periodo 7 luglio/28 ottobre 2018; - vista l'ulteriore segnalazione

datata 29/10/2018, inviata dal tesserato Franco Mariangeli al Procuratore Federale, avente ad oggetto due giornate di cronometraggio nuoto del 27 e 28 ottobre 2018; - vista la comunicazione datata 3/12/2018, inviata dal Tesserato Andrea Domogrossi, Presidente della ASD “Luciano Fagnani” – Cronometristi Ancona, con incarico di designatore; - visto l’elenco dei servizi per controllo dati dell’anno 1/01/2018 al 27/11/2018 della ASD Cronometristi di Ancona; - viste le analisi GC GG per cronometrista per l’anno 2018 della ASD “Luciano Fagnani” Cronometristi Ancona; - visto lo statuto della ASD “Luciano Fagnani” Cronometristi Ancona; - viste le controdeduzioni e i relativi allegati, inviate in data 21/12/2018 dal tesserato Andrea Domogrossi, a seguito della chiusura delle indagini; e premesso inoltre che: - il presente procedimento trae origine dalle segnalazioni del tesserato Franco Mariangeli alla Procura Federale, datate 16/10/2018 e 29/10/2018, dalle quali emerge la condotta posta in essere dal tesserato Andrea Domogrossi, Presidente della ASD “Luciano Fagnani” Cronometristi Ancona, con incarico di designatore, il quale, successivamente al 7/07/2018, non ha più convocato il tesserato Franco Mariangeli per servizi di cronometraggio, allontanandolo, di fatto, dalla attività dell’Associazione; - che nel periodo compreso tra il 28 gennaio 2018 e il 7 luglio 2018, il tesserato Franco Mariangeli è stato regolarmente convocato per i servizi di cronometraggio in nove gare, di cui cinque svoltesi a Fabriano; - che dal 7/07/2018 al 28/10/2018, dopo la presentazione di una segnalazione alla Procura Federale, poi archiviata, da parte del tesserato Franco Mariangeli a carico del Presidente Andrea Domogrossi, il Sig. Franco Mariangeli, non è stato mai più convocato per servizi di cronometraggio; - che in particolare, nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 ottobre 2018, si sono svolte due giornate di cronometraggio nuoto a Fabriano, a poca distanza dalla residenza del Sig. Franco Mariangeli, sita in Cerreto D’Esi, senza che quest’ultimo sia stato convocato; - che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 1.1 del Reg. degli Organi di Giustizia Federale e dell’art. 6.1 dello statuto Federale i tesserati e gli affiliati sono tenuti all’osservanza dei principi

Fondamentali degli Statuti della Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, del Codice della Giustizia Sportiva, dello Statuto, del Regolamento Organico e di tutte le disposizioni federali e del Codice di Comportamento sportivo del Coni, la violazione del quale costituisce grave inadempienza e, come tale, passibile di adeguate sanzioni. In particolare, ai sensi dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni, i tesserati e gli affiliati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità, della rettitudine e della correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile alla attività sportiva; - che inoltre, ai sensi dell'art. 15 lettera C, del Regolamento Organico della F.I.Cr., i tesserati devono mantenere una condotta leale e retta. Tale norma va letta, nel caso di specie, in combinato disposto con l'art. 7 dello Statuto della ASD "Luciano Fagnani" – Cronometristi Ancona, che prevede testualmente che : *"tutti gli associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa"*; - che nella fattispecie in esame il tesserato Andrea Domogrossi, dopo aver avuto contezza della presentazione a suo carico, da parte del tesserato Franco Mariangeli, di una segnalazione alla Procura Federale, non ha più convocato, nella sua qualità di designatore, quest'ultimo a gare sportive, estromettendolo, di fatto, dalla vita associativa; - che tali circostanze, con particolare evidenza del dato temporale, sono documentalmente provate sia dall'elenco servizi svolti nel 2018 dalla ASD "Luciano Fagnani" sia dall'elenco gare svolte dal cronometrista Franco Mariangeli; - che dunque la condotta dell'Associato Domogrossi ha violato l'art. 1.1 del Reg. degli Organi di Giustizia Federale, l'art. 6.1 dello Statuto Federale, l'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni, l'art. 15 lett. C del Regolamento Organico della F.I.Cr., in combinato disposto con l'art. 7 dello Statuto della ASD "Luciano Fagnani" – Cronometristi Ancona; Tutto ciò considerato e premesso, il Procuratore Federale aggiunto deferiva il Sig. Andrea DOMOGROSSI al Tribunale Federale, con contestuale richiesta di fissazione udienza;

Con decreto del 22 gennaio 2019, il Presidente fissava l'udienza di discussione del

procedimento per il 16 febbraio 2019;

Il decreto di fissazione veniva ritualmente comunicato all'incolpato in data 22 gennaio 2019 a mezzo racc. 1, regolarmente consegnata, e anticipata per posta elettronica in pari data.

In data 30 gennaio 2019, il Sig. Andrea Domogrossi faceva pervenire alla Segreteria degli Organi di Giustizia una memoria difensiva con allegati, nonché documenti relativi al procedimento RAD 2/2018 definito con provvedimento di archiviazione.

All'udienza celebratasi il 16 febbraio 2019, era presente il Procuratore Federale Aggiunto, Avv. Stefano Radicioni, mentre non era presente l'incolpato.

Il Tribunale acquisiva dalla Segreteria il provvedimento di archiviazione emesso ex art. 54.4 R.d.G. nel procedimento RAD 2/2018 scaturito dalla segnalazione presentata il 1.06.2018 del Sig. Franco Mariangeli a carico del tesserato Andrea Domogrossi;

Prendeva quindi la parola il Procuratore Federale Aggiunto che si riportava a quanto contenuto nell'atto di deferimento, illustrando le ragioni poste a fondamento della responsabilità dell'incolpato e, valutata la gravità del comportamento posto in essere dal Sig. Domogrossi chiedeva l'applicazione della sanzione dell'inibizione del Sig. Andrea Domogrossi dal ricoprire cariche associative e federali per la durata di 90 giorni.

Il Tribunale si ritirava quindi per deliberare.

Il Collegio, visto l'atto di deferimento con il quale il Procuratore ha ritenuto integrata la violazione da parte dell'incolpato dell'art. 1.1 del Reg. degli Organi di Giustizia Federale, l'art. 6.1 dello Statuto Federale, dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni, dell'art. 15 lett. C del Regolamento Organico della F.I.Cr., in combinato disposto con l'art. 7 dello Statuto della ASD "Luciano Fagnani" – Cronometristi Ancona, esaminata tutta la documentazione acquisita agli atti, ivi comprese le memorie difensive pervenute dall'incolpato il 30 gennaio 2019, ritiene

che il Sig. Domogrossi non sia responsabile dei fatti allo stesso contestati.

Come evidenziato nelle premesse, il cronometrista Franco Mariangeli, sostiene di essere stato deliberatamente escluso dalla attività della Associazione di appartenenza dal Presidente della stessa, con incarico di Designatore, Andrea Domogrossi. Questi infatti, dopo aver saputo dell'avvenuta presentazione innanzi alla Procura Federale di una segnalazione a suo carico da parte del Mariangeli avrebbe smesso di convocarlo per i servizi di cronometraggio. A sostegno della propria tesi il medesimo, con la prima segnalazione del 16 ottobre 2018, ha evidenziato di non essere stato più convocato dopo il mese di luglio, cioè poco dopo l'avvenuta presentazione dell'esposto che aveva dato origine al procedimento RAD 2/2018. Sempre a sostegno delle proprie affermazioni, il Mariangeli, con una seconda segnalazione, ha poi evidenziato come, pur essendosi svolte due giornate di cronometraggio di nuoto a pochi chilometri dalla sua residenza, il Presidente avesse ommesso di designarlo.

A fronte delle contestazioni mosse, il Sig. Domogrossi ha escluso la propria responsabilità affermando di aver dato a tutti gli Associati la possibilità di partecipare alla attività della associazione in base alle competenze di ciascuno, alla distanza dai campi di gara rispetto al luogo di residenza, al numero di servizi già effettuati ed alle eventuali problematiche con i colleghi.

Il medesimo ha poi chiarito che il tesserato Mariangeli non ha ancora acquisito competenze tali da renderlo completamente autonomo, evidenziando come il medesimo abbia avuto diversi scontri con i suoi colleghi i quali hanno manifestato chiaramente la volontà di non cronometrare più con lui. A sostegno di tale ultima affermazione il medesimo ha prodotto una serie di dichiarazioni scritte rese dagli appartenenti alla ASD "Luciano Fagnani" – Cronometristi Ancona.

L'incolpato ha inoltre precisato come il Sig. Mariangeli, a differenza di altri colleghi, aveva ampiamente superato il quorum di servizi da espletare in un anno stabilito dalla Associazione, pari a quattro.

Ebbene, ritiene il Tribunale che l'analisi degli atti non consente di ritenere dimostrata

la condotta addebitata al Sig. Domogrossi, asseritamente consistita nella deliberata esclusione del Mariangeli dalla vita associativa della ASD “Luciano Fagnani” – Cronometristi Ancona.

Deve innanzitutto evidenziarsi come l’art. 37.6 del Regolamento Organico prescriva che *“l’attività sportiva di cronometraggio deve essere sempre predisposta nel miglior modo possibile, con criteri di qualità ed economicità rapportati al livello tecnico ed agonistico della manifestazione coerentemente con gli indirizzi generali della federazione e rispettando gli interessi Federali oltre quelli della Associazione”*.

Alla luce di siffatta previsione deve quindi escludersi che il criterio della vicinanza – e dunque della economicità – sia l’unico criterio da tenere presente in sede di designazione, dovendosi piuttosto ritenere che detto criterio debba essere valutato unitamente a quello della *qualità* del servizio. Qualità del servizio che certamente dipende dalla capacità tecnica del soggetto designato – e in proposito non si può escludere che i cronometristi designati, sia per le gare di nuoto svolte a pochi chilometri dalla residenza del Mariangeli, sia per le altre manifestazioni, avessero competenze maggiori rispetto a quelle del Sig. Mariangeli -, nonché dalla capacità dei soggetti designati di collaborare tra loro e lavorare in modo proficuo *in team*. Sotto tale profilo non possono non assumere rilevanza le dichiarazioni acquisite agli atti rese da altri associati della ASD “Luciano Fagnani” – Cronometristi Ancona.

Alla luce di siffatti rilievi non appare dirimente al fine di ritenere dimostrata la responsabilità del Domogrossi la circostanza che il Mariangeli non sia stato convocato per il cronometraggio neppure per le due giornate di cronometraggio di nuoto tenutesi a pochi chilometri dalla sua residenza.

Il Tribunale deve peraltro evidenziare che dalla analisi dall’elenco servizi svolti nel 2018 dalla ASD “Luciano Fagnani” – Cronometristi Ancona, emerge che il numero delle manifestazioni alle quali l’Associazione in parola ha svolto servizi, a partire da mese di luglio 2018 si è drasticamente ridotto. Ed infatti, a partire dal mese di gennaio sino al 7 luglio 2018, data dell’ultima designazione del Mariangeli,

l'Associazione ha partecipato a circa 125 manifestazioni, mentre dopo il 7 luglio e sino al mese di novembre le ulteriori manifestazioni a cui la stessa risulta aver partecipato sono solo 35.

Tale circostanza induce a ritenere – in assenza di chiare evidenze di segno opposto – che la mancata convocazione del cronometrista Mariangeli Franco dopo il 7 luglio 2018, sia stata determinata dal minor numero di manifestazioni a cui l'Associazione ha preso parte e non già da una preordinata azione di “*esclusione dalla vita associativa*” da parte del Presidente-designatore.

A riprova di quanto detto è utile osservare, altresì, come vi siano altri cronometristi che risultano non aver più svolto alcun servizio dopo il mese di luglio (ad es. Gianluca Bufali, Cardinali Federico, Carloni Renato, Deruva Gaetano, Fiorani Sayuro, La Macchia Alessio, Lojo Nina, Mangiacotti Fausto, Mocchegiani Maria Elisa, Munaretti Enrico, Polenta Chiara).

In molti casi, inoltre, sono stati chiamati a cronometrare Associati che non avevano ancora raggiunto il quorum (ad es. Achilli Domenico, Bonfitto Immacolata, Mariangeli Ulisse).

E' infine opportuno evidenziare che molti ancora, alla data della presentazione degli elenchi dei servizi per controllo dati, non avessero raggiunto il quorum dei quattro servizi da espletare nel corso dell'anno, confermando che ai fini della designazione per le singole manifestazioni è stato tenuto presente il numero dei servizi già effettuato da ciascun associato.

In conclusione, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, non risulta dimostrata la sussistenza di una condotta contraria ai principi e alle norme che regolano l'attività di designazione dei cronometristi e, dunque, di una condotta deliberatamente posta in essere al fine di escludere il Sig. Mariangeli dalla vita associativa.

PQM

il Tribunale, visto l'art. 43.6 proscioglie il cronometrista Andrea Domogrossi da ogni addebito contestato e si riserva il deposito delle motivazioni nel termine di giorni 10.

Si manda alla segreteria affinché provveda agli adempimenti di competenza.

Il Tribunale Federale

Avv. Mauro Di Natale

Avv. Scilla Malagoli

Avv. Carlo Rombola